



REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI FOGGIA

Sezione III Civile

in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.ssa **Rosella Anna Modarelli** - Presidente

Dott. **Francesco Murgo** – Giudice

Dott.ssa **Valentina Tripaldi** – Giudice rel. est.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

- letto il ricorso *ex art.* 161, comma 6, l. fall., depositato in data 21.6.2017 nell'interesse di "CIAVARELLA BIBITE S.A.S. DI CIAVARELLA CIRO"], con sede legale in San Marco in Lamis (FG) via Valentini n. 43, P.I. 01574620710, n. R.E.A. FG-140180, con il quale la suddetta impresa – svolgente attività di commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti alimentari, drogheria domestica, casalinghi, bevande idrominerali nonché alcoliche ed analcoliche, prodotti per l'igiene, detersivi, merceria e filati – ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, con assegnazione di un termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione;
- esaminati gli atti del proc. n. 4/2017 C.P.;
- visto il precedente decreto di questo Tribunale del 20.7.2017;
- vista l'integrazione documentale depositata dal ricorrente;



- esaminati gli atti del proc. n. 4/2017 C.P.;
- preso atto dell'avvenuta pubblicazione del ricorso nell'Ufficio del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 161, comma 5, l. fall., e della trasmissione del ricorso al P.M.;
- ritenuta la propria competenza, atteso che l'impresa risulta avere la propria sede principale in San Marco in Lamis, comune rientrante nel circondario di questo Tribunale;
- vista la documentazione depositata;
- preso atto che il ricorso è stato sottoscritto dal rappresentante legale dell'impresa e che la proposizione della domanda di concordato è stata approvata e sottoscritta a norma dell'art. 152 l. fallim.;
- considerato che la ricorrente non ha presentato nei due anni precedenti altra domanda ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall., alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;
- rilevato che sono state depositate le situazioni patrimoniali ed economiche relative agli anni 2014, 2015, 2016, da cui risulta che la ricorrente riveste la qualità di imprenditore fallibile ex art. 1 l. fall., nonché la ricorrenza del requisito oggettivo dello stato di crisi per l'accesso alla procedura *de qua*;
- ritenuto, pertanto, di poter concedere, ai fini della presentazione del piano, della proposta e della relativa documentazione, un termine di 90 gg.;
- ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina del commissario giudiziale;
- visto l'art. 161, commi 6, 7, 8, 9 e 10, l. fall.,

P.Q.M.



Assegna a “Ciavarella Bibite di Ciavarella Ciro s.a.s.” il termine di gg. 90 dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito in cancelleria della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 161 l. fall., ovvero per la presentazione del ricorso per omologazione di accordo di ristrutturazione dei debiti. Dispone altresì che il ricorrente depositi, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, l’elenco completo di tutti i creditori.

Nomina quale commissario giudiziale la dott.ssa Mirna Rabasco.

Dispone che la ricorrente depositi in cancelleria, a cadenza periodica di gg. 30, una relazione riepilogativa della gestione economica e finanziaria dell’impresa e dell’attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, sotto la vigilanza del commissario giudiziale. Dispone altresì che la ricorrente, con periodicità mensile, depositi una situazione finanziaria dell’impresa che, entro il giorno successivo, deve essere pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Foggia, camera di consiglio del 27 settembre 2017.

Il Giudice est.
(Dott.ssa Valentina Tripaldi)

Il Presidente
(Dott.ssa Rosella Anna Modarelli)

